2026/2074

18.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2074 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2026

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, e contiene la richiesta di classificare l'additivo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «regolatori dell'acidità».

(4) Nel parere del 19 dicembre 2025 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L'esposizione degli utilizzatori per via cutanea e respiratoria è considerata rischiosa. Tale conclusione si applica, in linea di principio, a tutti i preparati contenenti gli agenti attivi. L'Autorità ha altresì concluso che il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 può ridurre il pH delle materie prime per mangimi di origine vegetale al livello minimo raccomandato di $1{,}0 \times 10^8$ CFU/kg di materia prima per mangimi. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato per tutte le specie animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal* 2026;24:e9876, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9876.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell'acidità», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materia prima per mangimi			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: regolatori dell'acidità.								
1k1802i	*Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856	*Composizione dell'additivo* Preparato di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 contenente un minimo di $3,6 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo in un rapporto di 1:4 ($7,2 \times 10^{10}$ CFU di *Bacillus subtilis* DSM 33862/g e $2,88 \times 10^{11}$ CFU di *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856/g). Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva* Cellule vitali di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 *Metodo di analisi* (1) — Identificazione di *Bacillus subtilis* DSM 33862 e *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856: metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697). — Conteggio di *Bacillus subtilis* DSM 33862: metodo dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar triptone soia (EN 15784). — Conteggio di *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856: metodo dello spatolamento superficiale (o della semina per inclusione) con utilizzo di agar MRS (EN 15787).	Tutte le specie animali	-	1×10^8	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono recare la seguente indicazione: «Da utilizzare esclusivamente in: — materie prime per mangimi di origine vegetale frantumate con un elevato tasso di umidità (64-87 %).». 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.	8 ottobre 2036

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.